



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 132 del 11/09/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1644

D.G.R. n. 315 del 9.2.2010. Contratto di servizio sottoscritto con la società Trenitalia in data 25.2.2010. Ratifica protocolli d'intesa.

L'Assessore alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità, Guglielmo Minervini, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile A.P. Trasporti e Infrastrutture ferroviari, confermata dal Dirigente dell'Ufficio Servizi di Trasporto e dal Dirigente del Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 315 del 9.2.2010 la Giunta regionale ha approvato, un nuovo schema di contratto da sottoscrivere con la società Trenitalia per i servizi di trasporto ferroviario ex art. 9 del d.lgs. 422/97, con validità di sei anni dall'1.1.2010 al 31.12.2015, rinnovabile per altri sei, contratto sottoscritto in data 25 febbraio 2010.

Il suddetto contratto, disciplina, tra l'altro, all'art. 12 (Rendicontazione delle percorrenze e modalità per il conguaglio del corrispettivo) - tempi e modalità per la determinazione del conguaglio del corrispettivo riferito all'anno precedente spettante alla società Trenitalia. Lo stesso articolo 12 prevede che la Regione e Trenitalia determinano in contraddittorio il conguaglio del corrispettivo di che trattasi.

A seguito della corrispondenza intercorsa sull'argomento la società Trenitalia con note, ultima in ordine di tempo, prot. 13905 del 22.3.2012 e successiva nota prot. 26926 dell'1.6.2012 a modifica ed integrazione, ha trasmesso la documentazione utile per poter procedere al conguaglio del corrispettivo di esercizio per gli anni 2010 e 2011.

Nel corso del contraddittorio la società ha ribadito la richiesta, già precedentemente avanzata, per il riconoscimento della compensazione per mancati introiti tariffari relativi all'esercizio 2010 e 2011 derivanti dall'applicazione di quanto previsto negli allegati n. 4, sezione D, e n. 4 bis, quantificate in complessive euro 1.528.004,00 proponendone la compensazione con il corrispettivo non dovuto per percorrenze non effettuate.

Tanto, in quanto l'art. 13 (sistema tariffario) del suddetto contratto di servizio prevede, al punto 4, che "La Regione riconosce a Trenitalia la compensazione per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni o titoli di gratuità stabiliti dalle normative vigenti o da quelle successive eventualmente emanate nonché dagli allegati n. 4, sezione D, e n. 4 bis."

I citati allegati, consentono, in particolare, il libero accesso a bordo dei treni regionali agli appartenenti alle Forze dell'Ordine, come individuate nello stesso allegato, il trasporto delle bici sui treni regionali nell'ambito dei confini geografici della Regione Puglia, l'utilizzo sui treni regionali della validità degli abbonamenti mensili AV, ES, ES city ed IC. Gli stessi allegati prevedono che la Regione Puglia corrisponderà a Trenitalia un importo annuale secondo tempi e modalità da definirsi con atto apposito.

Al riguardo occorre evidenziare che in data 10 febbraio 2010 veniva sottoscritto tra Regione e società

Trenitalia un protocollo d'intesa per il libero accesso delle forze dell'ordine sui treni regionali, con validità 1.1-31.12.2010. In detto protocollo si da atto che tale agevolazione risulta coerente con quanto previsto nel contratto di servizio per ciò che attiene le agevolazioni tariffarie e le gratuità riconosciute dall'Ente Regolatore. In data 22.12.2010 veniva sottoscritto altro protocollo d'intesa sempre per il libero accesso delle forze dell'ordine sui treni regionali, con validità 1.1.-31.12.2011, quantificando in euro 200.000,00 l'onere a carico di questa Regione.

In data 15 febbraio 2010, con validità 1.1-31.12.2010 veniva sottoscritto protocollo d'intesa tra Regione, Trenitalia e ATSP Onlus relativo all'effettuazione di servizi ferroviari finalizzati alla promozione turistica, storica e culturale della regione attraverso l'uso dei treni storici.

Infine, si fa presente che, in data 16 luglio 2007 veniva sottoscritto un protocollo d'intesa per favorire e incentivare il trasporto bici sui treni regionali. Detto protocollo prevedeva che il servizio "bici" al seguito sui treni "regionali" attrezzati "è gratuito per tutta la durata degli attuali contratti di servizio stipulati, con riconoscimento dei relativi oneri tariffari da parte della regione alle società di trasporto."

I contratti vigenti all'epoca della sottoscrizione del suddetto protocollo risultano scaduti al 31.12.2009. Pur in mancanza di specifico ulteriore atto, stante la previsione dell'allegato 4 al contratto di servizio sottoscritto con la società Trenitalia in data 10 febbraio 2010, la società ha continuato a rendere tale servizio.

Dalla rendicontazione della percorrenza trasmessa ai sensi dell'art. 12 del contratto di servizio per la quantificazione del conguaglio, la società Trenitalia ha dichiarato di aver effettuato una minore percorrenza pari a 133.525 treni.km corrispondente a un minor corrispettivo di euro 1.112.250,68.

In sede di contraddittorio, considerato che la società Trenitalia ha attuato quanto previsto nei su esposti protocolli d'intesa per gli esercizi 2010 e 2011, si è convenuto di compensare l'onere dei mancati introiti tariffari, previa ratifica dei protocolli, con il minor corrispettivo spettante. Pertanto si è quantificato in euro 567.110,00 il totale della compensazione per mancati introiti tariffari e consequenzialmente in euro 545.140,00 il minor corrispettivo spettante - alla società Trenitalia - per percorrenze non effettuate, da porre a recupero in sede di liquidazione del conguaglio per gli esercizi 2010 e 2011.

Per tutto quanto sopra esposto, si propone di ratificare i succitati protocolli d'intesa sottoscritti tra Regione e società Trenitalia e di compensare l'onere dei mancati introiti tariffari con il minor corrispettivo spettante alla società Trenitalia per percorrenze non effettuate.

COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrate che di spesa e dalla stessa non deriva onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, evidenziando che il presente procedimento amministrativo rientra nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. n° 7/1997, art. 4 - c. 4/lett. K).

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell' Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal

A voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per quanto riportato in narrativa

- di ratificare i protocolli d'intesa sottoscritti tra Regione e società Trenitalia, in attuazione di quanto previsto negli allegati n. 4, sezione D e n. 4 bis del contratto di servizio approvato con DGR n. 315/2010;
- di compensare, in sede di conguaglio del corrispettivo per gli esercizi 2010 e 2011, l'onere dei mancati introiti tariffari quantificato in complessive euro 567.110,00, con il minor corrispettivo dovuto per percorrenze non effettuata;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
